



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO  
*Città metropolitana di Napoli*

ORDINANZA SINDACALE N. 216 del 05/06/2020

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: RIAPERTURA DEL MERCATO COMUNALE. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 215 DEL 05/06/2020**

**IL SINDACO**

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone *"1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"*; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale, tra cui: *"(omissis)n limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;(omissis); ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; (omissis)"*;

VISTO l'art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato "Attuazione delle misure di contenimento" che, al comma 1, dispone *"Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (omissis)"*;

VISTO l'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 19/2020, rubricato "Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale", a mente del quale *"1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre"*

*misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;*

VISTO l'art. 1 comma 1, lett. z) del citato DPCM 26 aprile 2020, a mente del quale “(omissis) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.(omissis) Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 45 del 8 maggio 2020 con la quale è stato disposto, tra l'altro, quanto segue: “ 1. A decorrere dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale: 1.1. E' consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale e quindi limitatamente alle attività dirette alla vendita di generi alimentari nel rispetto delle prescrizioni di cui al documento recante le Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari,allegato alla presente Ordinanza per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 48 del 17 maggio 2020 con la quale è disposto, tra l'altro, quanto segue: “A decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 ...**1. Disposizioni in tema di attività produttive e commerciali e dei servizi.** 1.1.Sull'intero territorio regionale... d) resta consentito l'esercizio delle attività mercatali, limitatamente a quelle di vendita di generi alimentari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati di generi alimentari, allegate all'Ordinanza n.45 dell'8 maggio 2020 e relative misure attuative, nelle more della relativa integrazione ed aggiornamento. Le attività relative alle categorie merceologiche diverse da quelle sopra indicate restano sospese fino al 20 maggio 2020, nelle more dell'integrazione ed aggiornamento delle Linee guida di cui al periodo precedente, a cura dell'Unità di Crisi regionale cui all'uopo si dà mandato, di concerto con l'ANCI e sentite le categorie interessate;”

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 49 del 20 maggio 2020 con la quale è disposto, tra l'altro, quanto segue: “...3. Su tutto il territorio regionale, a far data dal 22 maggio è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo di tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento allegato n. 2 alla presente Ordinanza...”

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante " Istituzione del servizio sanitario nazionale " e, in particolare, l'art. 32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco

*ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

VISTO l’art. 50 d. lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “ 5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali ”;*

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “ 1. *In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali ”;*

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 215 del 05/06/2020 - “Emergenza Covid-19: riapertura del mercato comunale “ mediante la quale sono state dettate le misure per la riapertura del mercato settimanale comunale di via Ungaretti a decorrere da domenica 7 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica integrative rispetto a quelle già contenute nella richiamata Ordinanza Sindacale n. 215 del 05/06/2020, con particolare riferimento alla disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti;

#### **ORDINA**

A integrazione di quanto stabilito con Ordinanza Sindacale n. 215 del 05/06/2020 e nello specifico del dispositivo di cui al Paragrafo “**Operatori economici**” è aggiunto il seguente punto:

- ***ogni esercente è tenuto a depositare, al termine delle regolari operazioni di vendita, i rifiuti prodotti previa separazione delle frazioni correttamente differenziate, immettendoli in appositi sacchetti trasparenti e in corrispondenza del proprio posteggio***

#### **AVVERTE**

alla Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia spetta la vigilanza sulla corretta osservanza della presente ordinanza;

il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come modificato dall'art. 4 della L. 35/2020;

qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato sarà chiuso.

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

#### **DISPONE ALTRESI'**

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualunque mezzo informatico.

Che la presente Ordinanza sia trasmessa a:

- S.E. Prefetto di Napoli;
- Sig. Questore di Napoli;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante Stazione Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano;
- Dirigente Commissariato P.S. di San Giuseppe Vesuviano;
- Responsabile Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano.
- Responsabile Servizio Urbanistica – Ufficio Ecologia del Comune di San Giuseppe Vesuviano
- Responsabile Servizi Informativi del Comune di San Giuseppe Vesuviano
- Responsabile Servizio Miglioramento della qualità della vita del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
- Concessionario riscossione tributi minori Soges Spa;
- Responsabile Servizio Ragioneria del Comune di San Giuseppe Vesuviano
- Assocampania;
- A.N.A.;
- AVAC

#### **Il Sindaco**

Avv. Vincenzo Catapano \*

*(\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*